

Regolamento del Difensore Civico Comunale

Indice

Capo I - Istituzione del difensore civico

Capo II - Esercizio delle funzioni

Capo III - Rapporti con gli organi del Comune

Capo IV - Organizzazione dell'ufficio

Capo V - Disposizioni finali

CAPO I - Istituzione del Difensore civico

Art. 1 - Istituzione

1. Nel Comune di Isola del Liri è istituito l'ufficio del Difensore civico comunale.
2. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali sia affidata la gestione di servizi pubblici comunali. Estende inoltre la sua funzione nei confronti delle amministrazioni, aziende ed uffici pubblici operanti in ambito comunale e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.

Art. 2 - Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del Difensore civico, nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune e con gli organi di governo e di direzione dei soggetti di cui all'art. 1.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello statuto comunale, nella legge di ordinamento delle autonomie locali, nelle leggi statali e regionali che attribuiscono competenze al Difensore civico comunale, nonché alle norme del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 3 - Requisiti

1. I requisiti richiesti per l'elezione, così come le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, sono disciplinate dallo Statuto del Comune di Isola del Liri.
2. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa.

Art. 4 - Elezione del Difensore civico

1. Il Sindaco rende pubblico l'avvio del procedimento dell'elezione del difensore civico fissando almeno 30 giorni di tempo per la presentazione delle candidature.
2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti di autocertificazione, sottoscritti dai candidati:
 - a) curriculum professionale;
 - b) dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al presente regolamento;
3. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale riunito in seduta pubblica, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni ed a maggioranza dei due terzi a partire dalla terza votazione.

4. Prima di assumere l'incarico, il Difensore Civico giura dinanzi al Consiglio Comunale, appositamente convocato, leggendo la seguente formula: "Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione, le Leggi e lo Statuto Comunale, di adempiere lealmente ai doveri dell'Ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene. Giuro sul mio onore di adempiere al mandato ricevuto a garanzia dei legittimi interessi dei cittadini, nel rispetto delle competenze del Sindaco e degli Organi del Comune, ed assumo l'impegno a non candidarmi alle elezioni che si svolgeranno nel corso del mandato e nei due anni successivi."

Art. 5 - Durata in carica

1. Il Difensore civico rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto e sino all'insediamento del successore.
2. Il Difensore civico può essere eletto per due soli mandati consecutivi. Qualora uno dei due mandati si riduca a meno della metà della durata ordinaria, perché l'elezione è stata effettuata nel corso del mandato, o in caso di interruzione anticipata del medesimo, il Difensore civico può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 6 - Proroga delle funzioni

1. Nel periodo intercorrente tra la scadenza del mandato e la rielezione il Difensore civico rimane in carica, assicurando l'ordinario funzionamento dell'istituto ed esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Art. 7 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del mandato, il Difensore civico cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza o revoca.
2. La decadenza è deliberata dal consiglio comunale qualora:
 - a) l'assenza o l'impedimento si protragga per oltre sei mesi continuativi;
 - b) sopravvenga, dopo la nomina del Difensore civico, una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 3. La decadenza non viene pronunciata se il Difensore civico, constatato il verificarsi della sopravvenuta incompatibilità e datane immediata comunicazione al presidente del consiglio comunale, provvede entro un termine di 30 giorni alla rimozione della stessa.
3. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico per grave inadempimento ai doveri d'ufficio, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
4. Esaminata la proposta, il consiglio comunale decide con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, espresso in forma segreta.
5. L'avvenuta revoca è notificata dal presidente del consiglio comunale all'interessato, che cessa immediatamente l'esercizio delle funzioni.

Art. 8 - Indennità di funzione

1. Il Difensore civico è pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge; egli ha diritto ad una indennità in misura pari a quella assegnata al Presidente del Consiglio comunale.

CAPO II - Esercizio delle funzioni

Art. 9 - Funzioni

1. Il Difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale degli interessi legittimi, interessi collettivi e diffusi dei singoli cittadini, comitati, associazioni e persone giuridiche.
2. Il patrocinio del Difensore civico è gratuito.
3. Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al comma 1 o di propria iniziativa, nei casi in cui nello svolgimento dell'attività amministrativa si profilino ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, abusi o illegittimità, allo scopo di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legittimità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, tempestività, efficienza, efficacia ed equità. In particolare, su istanza degli stessi soggetti, interviene per garantire la corretta applicazione della legge n.241/1990.
4. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcun rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale dal Comune ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.
5. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:
 - a) gli atti ed i procedimenti con riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
 - b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria;
 - c) le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti.

Art. 10 - Ambito di attività

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali sia affidata la gestione di servizi pubblici comunali.
2. L'ambito di attività può essere ulteriormente esteso alle amministrazioni ed uffici pubblici, nonché alle imprese e società erogatrici di pubblici servizi, operanti in ambito comunale.

Art. 11 - Procedura di azione

1. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed autonomia, nel rispetto dell'ordinamento vigente.
2. Il Difensore Civico ha il potere-dovere di individuare l'ufficio ed i funzionari responsabili della pratica oggetto del suo intervento, può inoltre chiedere di procedere all'esame della pratica stessa o richiedere notizie, chiarimenti, documenti, atti ed estrarne copia.
3. Il funzionario ha l'obbligo di rispondere a tali richieste entro 30 giorni.
4. Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai propri inviti.
5. Acquisite tutte le informazioni utili e compiuto il necessario esame, il Difensore Civico conclude il procedimento in uno o più dei seguenti modi:
 - rassegnando verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino o altro soggetto richiedente l'intervento;
 - assegnando al responsabile della pratica, in caso di richiesta motivata e giustificata, un ulteriore periodo temporale entro il quale provvedere;
 - segnalando al Sindaco e al Segretario Generale o al titolare dell'amministrazione interessata, individuato ai sensi del primo comma dell'art.10, le disfunzioni, gli abusi, le carenze di volta in volta riscontrati.
6. Nel caso in cui l'intervento non ottenga esito favorevole, il Difensore Civico ne dà comunicazione all'interessato.
7. Al Difensore Civico non può essere opposto il divieto d'accesso agli atti e alle informazioni, salvo i casi specifici espressamente previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

8. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per gli atti o le notizie di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli, anche dopo la cessazione della carica.

9. Il Difensore Civico interviene per iniziativa propria o su richiesta scritta o verbale; in quest'ultimo caso il Difensore Civico o i suoi collaboratori assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, che deve essere sottoscritta dall'interessato.

10. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di:

- Pubbliche Amministrazioni locali o centrali;
- Consiglieri Comunali;
- dipendenti delle Amministrazioni Comunali, delle Aziende Speciali, delle Istituzioni, dei concessionari dei Servizi Pubblici, delle Società controllate o partecipate dal Comune e degli Enti e uffici dei soggetti di cui al comma 1 dell'art.10, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro.

Art. 12 - Inadempienze

1. Il Difensore civico può segnalare agli organi di governo (sindaco, assessore, presidente) ed al titolare della direzione generale dell'amministrazione interessata, per l'apertura di un procedimento disciplinare o per l'adozione delle opportune misure organizzative, secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente che:

- a) impedisca o ritardi, senza giustificato motivo, l'accesso del Difensore civico alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio copia di atti dallo stesso richiesti;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui all'articolo 15, comma 2;
- c) non rispetti il termine massimo per il compimento del procedimento fissato dal Difensore civico;
- d) ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.

2. Il sindaco (o il presidente) comunica al Difensore civico, entro trenta giorni, le decisioni di carattere disciplinare o le misure organizzative adottate o i motivi per i quali ha ritenuto di non dar corso alle stesse.

Art. 13 - Controllo di legittimità sugli atti del Comune

1. Il Difensore civico esercita, secondo la normativa vigente, il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, qualora almeno un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve indicare esplicitamente i vizi di legittimità e le norme che si ritengono violate e può essere esercitata soltanto nei confronti delle deliberazioni previste dalla legge;

3. La richiesta di cui al comma 1, sottoscritta dai soggetti legittimati in maniera da renderne possibile l'identificazione, deve essere consegnata alla segreteria generale del Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio.

4. La segreteria generale provvede tempestivamente:

- a) alla verifica dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3;
- b) alla trasmissione all'ufficio del Difensore civico dell'istanza, di copia dell'atto sottoposto a controllo e della documentazione nel medesimo richiamata, entro due giorni utili, decorrenti dalla presentazione della richiesta;
- c) alla sospensione dell'efficacia dell'atto in attesa della definizione del procedimento di controllo.

5. Il controllo è esercitato dal Difensore civico - nei limiti delle illegittimità denunciate - entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

6. Nell'ambito del procedimento di controllo, il Difensore civico può disporre:

- a) l'audizione del responsabile dell'ufficio competente per materia;

b) la richiesta al presidente dell'organo deliberante di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.

7. L'attivazione dei procedimenti di cui al comma 6 non produce interruzione né sospensione del termine stabilito per il controllo. La segreteria generale assicura che le richieste di audizione o di chiarimento vengano assolte con la massima tempestività, e comunque entro un termine di tre giorni.

8. La deliberazione diviene esecutiva qualora il Difensore civico comunichi di non aver riscontrato vizi, ovvero faccia decorrere il termine di quindici giorni senza inviare comunicazioni.

9. Se ritiene che la deliberazione sia illegittima, il Difensore civico ne dà comunicazione, entro quindici giorni, al sindaco o al presidente del consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, ed invita l'organo deliberante ad eliminare i vizi riscontrati. Della decisione assunta informa i consiglieri che hanno avanzato la richiesta di controllo.

10. Se l'organo deliberante non ritiene di modificare l'atto, lo sottopone alla conferma da parte del consiglio comunale. La deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

11. Le comunicazioni inerenti le funzioni di cui ai commi precedenti sono effettuate tra il Difensore civico e la segreteria generale del Comune anche tramite fax o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento del messaggio e la relativa data. Entro i successivi tre giorni sono inoltrati i documenti originali.

CAPO III - Rapporti con gli organi del Comune

Art. 14 - Relazioni con il consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta, sui casi sottoposti, sui problemi risolti, sulle disfunzioni rilevate e suggerisce innovazioni procedurali ed organizzative delle amministrazioni sulle quali ha esercitato la propria attività.

2. La relazione viene rimessa dal difensore civico al presidente del consiglio comunale ed al sindaco. Il presidente del consiglio comunale la iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva.

3. Il Difensore civico partecipa alla seduta del consiglio comunale nella quale viene esaminata la relazione, illustrando la medesima e fornendo eventuali informazioni e chiarimenti.

4. Il consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.

5. Nei casi di particolare rilevanza o urgenza il Difensore civico può promuovere indagini conoscitive, udienze e consultazioni, avvalendosi delle risorse del proprio ufficio. Sull'esito di tali iniziative può inviare apposite relazioni al sindaco ed al consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

6. Il Difensore civico ha facoltà di rendere nota all'opinione pubblica, attraverso i mezzi di informazione, l'attività svolta.

Art. 15 - Rapporti con la giunta e le commissioni

1. Il Difensore civico è ascoltato, su sua richiesta, dalla giunta comunale e dalle commissioni consiliari, in ordine all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. La giunta comunale e le commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta.

Art. 16 - Rapporti con il sindaco

1. Il Difensore civico ha rapporti diretti con il sindaco per quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto l'intervento degli organi comunali.
2. Il Difensore civico richiede al sindaco gli interventi di competenza del medesimo o della giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni dell'ufficio.
1. Il Difensore civico segnala al Sindaco gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.

Art. 17 - Rapporti con il segretario generale ed il direttore generale

1. Il difensore civico informa il segretario generale ed il direttore generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il segretario generale ed il direttore generale intervengono, secondo le rispettive competenze, su richiesta del difensore civico, per assicurare che i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più sollecito, completo ed efficace.
3. Il segretario generale garantisce, nel quadro delle sue funzioni di tutela della legittimità dell'azione amministrativa, un libero ed efficace svolgimento delle funzioni di difesa civica.

CAPO IV - Organizzazione dell'ufficio

Art.18 - Organizzazione dell'ufficio

1. Il Sindaco, su proposta del Difensore Civico, attribuisce ad adeguato personale gli incarichi per la costituzione dell'ufficio per la difesa civica.
2. L'ufficio viene dotato di locali, mezzi, strutture e strumenti necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore civico.
3. Ogni spesa relativa al funzionamento dell'ufficio è a carico del bilancio comunale e verrà impegnata e liquidata attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di spesa.
4. Il personale assegnato all'Ufficio del Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

Art. 19 - Compiti della segreteria

1. Il servizio di segreteria istituito all'interno dell'ufficio del Difensore civico provvede, secondo le direttive di quest'ultimo, all'espletamento dei compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.
2. In particolare il servizio di segreteria:
 - a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;
 - b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per l'identificazione del loro oggetto e dell'amministrazione, ufficio e funzionario responsabile del procedimento nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
 - c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
 - d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che esulano dalla competenza del Difensore civico;
 - e) procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;

- f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore civico;
- g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

Art. 20 - Coordinamento

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze e la segnalazione di procedure che possono trovare soluzioni comuni nei diversi ambiti.
2. A tale scopo partecipa agli organismi di coordinamento tra Difensori civici locali, regionali ed europei, nel quadro della creazione di una rete di difesa civica transnazionale volta alla cooperazione, nella pluralità degli ordinamenti giuridici, per la tutela dei diritti del cittadino.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto comunale e dalle leggi.

Art. 22 - Informazione dei cittadini

1. Contestualmente all'entrata in vigore del regolamento, il Comune provvede ad informare i cittadini circa le funzioni del Difensore civico, il suo ambito di attività, la persona eletta ad esercitarla, la sede e gli orari dell'ufficio, i soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi, il carattere gratuito degli stessi.
2. Per divulgare la conoscenza dell'istituto, gli Organi, gli Uffici e i Servizi dell'Amministrazione Comunale e delle Aziende o Enti pubblici o privati da essa dipendenti o ai quali sia affidata la gestione di servizi pubblici comunali assicurano l'informazione ai cittadini circa le modalità di accesso al Difensore Civico
3. Copia del presente regolamento deve essere tenuta a disposizione del pubblico perché chiunque possa prenderne visione.